

Circolare informativa n. 3 del 7 Gennaio 2010

RAMMENTIAMO CHE L'ARCHIVIO STORICO DELLE CIRCOLARI E' DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO

www.studiomintoap.com

DETRAZIONE 55%

È stato pubblicato il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 22 dicembre con tutte le specifiche tecniche per inviare telematicamente i dati contenuti nel modello di richiesta di agevolazione per i contribuenti che hanno realizzato interventi sul risparmio energetico prolungatisi oltre il periodo d'imposta. La comunicazione riguarda solo le spese agevolabili sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati e viaggia esclusivamente in via telematica, grazie al software disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009. La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta, né con riferimento ai periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese. Resta fermo che i contribuenti che vogliono beneficiare della detrazione del 55% sono, comunque, tenuti a trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI NOVEMBRE 2009

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 135,6. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +0,7%.

CONAI: GUIDA E MODULISTICA

È stata pubblicata al link <http://www.conai.org/hpm00.asp> la nuova guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano imballaggi e che, perciò, devono versare il periodico contributo ambientale per il finanziamento del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti. La guida è rivolta a tutti i consorziati Conai, cioè a coloro che sono tenuti a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi. L'attività di produzione di imballaggi vuoti e l'attività di importazione di imballaggi pieni e vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del contributo ambientale Conai, per tutti gli imballaggi immessi sul territorio nazionale.


RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

La Legge finanziaria per il 2010 consente a persone fisiche, società semplici e enti non commerciali di rideterminare il valore dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2010, e ciò ai fini della determinazione dei redditi diversi derivanti dalla cessione di terreni ovvero di partecipazioni, qualificate o no.

Si tratta, quindi, di una riedizione di precedenti provvedimenti, per cui le indicazioni diramate in passato sono da considerare valide anche in relazione a quest'ultima riapertura.


La rivalutazione consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima, da asseverare entro il 31 ottobre 2010 e, entro tale data, si deve versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

Le date che ritmano il nuovo provvedimento, quindi, sono le seguenti:



Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

Poiché la norma agisce sulla data cui riferire il possesso dei beni, si determina il sorgere di un nuovo provvedimento di rivalutazione con la conseguenza che:



Sempre con riferimento a rivalutazioni di beni già interessati da un passato provvedimento, si ricorda che, per i pagamenti eseguiti da oltre 48 mesi, l'Agenzia delle Entrate non concede la possibilità di azionare l'istanza di rimborso, ritenendo scaduto il termine appunto di 48 mesi (art.38 DPR n.602/73). Sul punto, tuttavia, va segnalato un diverso orientamento delle Commissioni tributarie, che ritengono applicabile una diversa disposizione (art.21, D.Lgs. n.546/92), e quindi ammettono il rimborso di quanto pagato da oltre 48 mesi.

L'imposta sostitutiva è dovuta sul valore complessivo del bene alla data del 1° gennaio 2010, come risultante dalla perizia di stima e, in particolare, l'aliquota è del:

4%	4%	2%
per i terreni agricoli e le aree edificabili;	per le partecipazioni qualificate;	per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 31 ottobre 2010, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni.

Per i terreni

la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché il valore che emerge è quello minimo ai fini dell'imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell'atto.


In caso di cessione di partecipazioni

la perizia può essere redatta anche successivamente alla vendita. Quindi, una partecipazione ceduta, si pone, il 3 aprile 2010, può essere rivalutata con una perizia redatta successivamente.

Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato

alla data del 1° gennaio 2010 e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la redazione della perizia è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

La scelta tra l'accedere alla rivalutazione, ovvero la tassazione delle plusvalenze, secondo le regole ordinarie dipende da una serie di variabili.




È sempre opportuno ricordare che, per le partecipazioni, il fatto che la rivalutazione valga ai fini dei redditi diversi impedisce di dare rilevanza a tale valore nell'ambito di categorie reddituali di altro tipo, segnatamente di capitale. Quindi, se dovesse essere che un socio recede da una società, azionando il cosiddetto recesso tipico (annullamento della partecipazione e finanziamento del recesso con risorse prelevate dal patrimonio netto della società) il reddito da recesso – differenza tra somme attribuite e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione - si determina secondo il valore della partecipazione non rivalutato.

TARIFFE ACI 2010 E GESTIONE DEL *BENEFIT* AUTO

Con un **comunicato** dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.233 alla Gazzetta Ufficiale n.289 del 12 dicembre 2009, sono state pubblicate le consuete tabelle per i costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall'Acì, valide per i calcoli che i sostituti d'imposta sono chiamati a fare, relativamente all'anno 2010, per l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti. Le tabelle, dopo aver individuato il tipo di vettura e la serie, forniscono il costo chilometrico nonché l'importo annuo del *fringe benefit* del dipendente a cui danno luogo. I nuovi importi avranno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2010.

Le regole dell'auto in uso promiscuo al dipendente

Preliminarmente pare utile ricordare che risulta fiscalmente interessante concedere, a titolo oneroso, l'autovettura in uso promiscuo ai dipendenti, ossia acquistare un'auto affinché il dipendente la utilizzi tanto ai fini aziendali quanto ai fini personali. Le vetture così acquistate consentono:



e la deducibilità dei **costi** nel limite del **90%**



senza alcun tetto superiore al valore del mezzo (limite che per le auto destinate all'utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad € 18.076)

Tale maggiore deduzione riguarda tanto le spese di acquisizione (ammortamenti, canoni di *leasing* e canoni di noleggio) quanto le spese di gestione (carburanti, spese di manutenzione, pedaggi autostradali, ecc).

Qualora il veicolo sia acquistato dal datore di lavoro e concesso in uso promiscuo al dipendente senza l'addebito di un corrispettivo specifico, configurandosi una messa a disposizione dello stesso a titolo gratuito, rileveranno le regole ordinarie in tema di deducibilità dei costi (40% nei limiti prefissati) e di detraibilità dell'Iva (40%).

Il fringe benefit attuale

A fronte di tale deduzione maggiorata, occorre imputare in capo al dipendente un *benefit* tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell'Acì al seguente *link*: <http://www.aci.it/index.php?id=93>. Al riguardo, si deve ricordare che il *benefit* effettivamente tassabile in capo al dipendente viene ridotto dai riaddebiti che il datore di lavoro effettua al lavoratore: tali riaddebiti devono essere trattenuti ovvero pagati (se vengono fatturati dalla società) **entro il termine del periodo d'imposta**.

ESEMPIO

L'auto deve essere concessa al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta, anche a dipendenti diversi (es: Mario Rossi dal 01.01.10 al 31.03.10 e Pietro Verdi dal 01.04.10 al 30.09.10), non necessariamente in modo continuativo (es: dal 01.01.10 al 31.05.2010 e dal 01.09.10 al 31.12.10). Il riaddebito fatturato è soggetto ad Iva e l'intero importo addebitato va a ridurre il *benefit* tassabile in capo al dipendente (es: *benefit* teorico €3.000, riaddebito di €1.000 + Iva, *benefit* effettivo tassabile €1.800). L'importo riaddebitato (nell'esempio €1.000) è imponibile per il datore di lavoro.

Il fringe benefit futuro

La Legge n.88 del 7 luglio 2009 (Comunitaria 2008) ha modificato, tra gli altri, la nozione di valore normale nel caso di assegnazione in uso a dipendenti di veicoli stradali a motore e di cellulari. In tali casi, il valore normale sarà stabilito da appositi criteri individuati da un Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto essere approvato entro il 26 novembre 2009. A tutt'oggi tale decreto non è ancora stato emanato, pertanto, fino a quel momento, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assumono le regole sopra esplicitate.

MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DA GENNAIO INTERESSI ALL'1%

A decorrere dal 1° gennaio, la misura del tasso legale di interesse è scesa dal 3% all'1%, per effetto del Decreto Ministeriale del 4.12.09, pubblicato nella G.U. n.291 del 15.12.09.

L'intervento, che rientra nelle indicazioni dell'art.1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria di cui sarà bene tenere conto. Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora.

Effetti:

Dal punto di vista tributario e previdenziale, invece, la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

- ➔ una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di **ravvedimento operoso**, in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2009 e 2010 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;

- ➔ una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'**usufrutto e delle rendite** (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.09, pubblicato sulla G.U. n.303 del 31/12/2009;
- ➔ una differente misura di applicazione della **presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo**, di cui all'art.45, co.2 del Tuir;
- ➔ una variazione degli interessi connessi alle procedure di **riscossione di debiti per tributi fiscali e locali**, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

POSSIBILITÀ DI CESSIONE DELLE RITENUTE ECCEDENTI NEGLI STUDI ASSOCIATI

Segnaliamo che, con interpretazione del tutto innovativa, l'Agenzia delle Entrate (con **C.M. n.56/E** del 23 dicembre scorso), ha mutato il proprio orientamento in relazione all'utilizzo delle ritenute d'acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone e società di capitali in trasparenza).

Nel prosieguo, si mettono a confronto la previgente impostazione e quella che deriva dalla nuova presa di posizione dell'Amministrazione Finanziaria, prendendo ad esempio la situazione di uno studio associato (soggetti che sono maggiormente interessati dalla modifica).

Impostazione previgente

Le ritenute subite dallo studio associato sulle prestazioni incassate venivano attribuite, a fine d'anno, a ciascun socio in relazione alla quota di partecipazione al reddito.

Il socio utilizzava tali ritenute nella propria dichiarazione dei redditi e, in caso di incapienza di imposta, restava a credito, dovendo riportare lo stesso alle annualità successive oppure richiederne il rimborso.

Se, nel frattempo, lo studio associato doveva pagare dei tributi propri, non poteva utilizzare tale eccedenza.

Nuova impostazione

Secondo la nuova interpretazione, il ragionamento logico deve essere così ricostruito:

- ▶ lo studio associato subisce le ritenute in corso d'anno;
- ▶ alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di attribuzione del reddito;
- ▶ il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione ed utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte;
- ▶ in caso di eccedenza, il socio può "restituire" allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione (è in corso di istituzione uno specifico codice tributo); una volta restituita l'eccedenza, la stessa non potrà più essere nuovamente attribuita al socio;
- ▶ lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute.

Come si può vedere, il sistema viene strutturato in modo da rendere subito utilizzabili dei crediti che, diversamente, restavano immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni.

Condizioni per l'applicazione dello scambio di ritenute

Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l'Agenzia richiede un assenso dei partecipanti, da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa; al riguardo, si esemplifica il caso dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

In attesa di chiarimenti, si ritiene che sia valido anche un atto privato registrato presso l'Agenzia a tasa fissa e, probabilmente, anche l'apposizione del timbro postale con la speciale procedura vigente presso le Poste.

Non è chiaro se l'assenso di cui si parla debba essere manifestato in modo singolo da ogni socio, oppure in forma collegiale; appare più logica la prima ipotesi, anche se sul punto è bene attendere ulteriori chiarimenti.

Infine, tale assenso può essere:

continuativo (si può anche inserire nell'atto costitutivo)

oppure specifico per ciascun anno

in questo caso **non** vi sarà necessità di rinnovo;

in questo caso ci sarà necessità di rinnovo.

Ovviamente, è concessa anche la possibilità di revoca, trattandosi di un credito tributario che è nella disponibilità del singolo socio, da manifestarsi sempre con atto con data certa.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2009 - 2010

Si comunica che entro il **16 febbraio 2010** i datori di lavoro devono calcolare e versare il premio Inail, dovuto come saldo per l'anno precedente ed anticipo per l'anno in corso.

Entro la stessa data devono presentare, inoltre, la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel corso dell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni). La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può essere presentata entro il 16 marzo 2010, ferma restando la scadenza del pagamento al 16 febbraio 2010.

Ove non si fosse già provveduto, si prega di far pervenire allo Studio le basi di calcolo e il prospetto contenente i dati relativi al tasso del premio e la sua oscillazione per la determinazione del premio, inviati dall'Inail ai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2009 con il modulo 20SM.

E' possibile procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione,

in quattro rate

la prima delle quali entro il
16 febbraio 2010;

e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre.

Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base ad un tasso annuo che sarà comunicato in seguito dall'Inail.

È possibile richiedere il pagamento rateale in rate superiori a 4, mediante **apposita istanza** da presentare alla sede Inail, qualora si dimostri di essere in una delle seguenti situazioni:

- ➔ difficoltà dello specifico settore produttivo;
- ➔ particolari condizioni di crisi aziendale;
- ➔ crediti vantati nei confronti di enti pubblici e non ancora realizzati per lavori appaltati, dei quali deve essere specificata la natura;
- ➔ causa di forza maggiore.

Se si presume che le retribuzioni, nell'anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente (es. riduzione del personale ovvero trasferimento di ramo di azienda), è possibile comunicare all'Inail le variazioni delle retribuzioni entro il 16 febbraio 2010, al fine di evitare di pagare un premio anticipato maggiore di quello che poi sarà dovuto a consuntivo.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E RAPPORTI IRREGOLARI DI LAVORO

Con la presente si intende portare a conoscenza della clientela quanto esposto nella circolare n.33/09 del Ministero del Lavoro, in merito al provvedimento di sospensione dell'attività produttiva come definito dal recente D.Lgs. n.106/09 in tema di sicurezza sul lavoro.

Nello specifico si sottolinea come tale disposizione interessi, tra le altre, le posizioni dei lavoratori autonomi quali, ad esempio, collaboratori familiari, soci operanti all'interno dell'azienda, collaboratori occasionali ecc..

Presupposti del provvedimento

I presupposti alternativi per l'applicazione della sospensione dell'attività aziendale risultano essere:

l'impiego di lavoratori, **autonomi o dipendenti**



in "nero" in misura pari o superiore al 20% del totale dei soggetti presenti sul luogo di lavoro, con riferimento alla sede o all'unità produttiva ispezionata. Tale precisazione consente di continuare l'attività presso le unità/cantieri non ispezionati;

la reiterazione di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro in relazione ai soggetti operanti all'interno dell'azienda indipendentemente dalla qualificazione giuridica degli stessi.



Quindi, anche in questo caso, si intendono ricompresi i lavoratori autonomi, i collaboratori, i titolari di cariche sociali ecc. (in attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale recante l'elencazione delle gravi violazioni, l'individuazione delle stesse è da ricercarsi nell'allegato I al D.Lgs. n.81/08).

Per quanto riguarda il primo punto si deve considerare lavoratore in nero quello completamente sconosciuto alla Pubblica Amministrazione. Proprio in merito al rapporto con la P.A., vanno intesi come sconosciuti i soggetti per i quali non è stata inviata la comunicazione unica al Centro per l'Impiego tramite le conosciute modalità telematiche, o ad altri enti ove previsto.

Il Ministero precisa inoltre che nel caso di **impiego di lavoratori autonomi**, la presenza di iscrizione alla CCIAA non è sufficiente a certificare la genuinità della posizione all'interno dell'azienda. Il requisito da soddisfare sarà infatti rappresentato dalla presenza di una vera e propria "formalizzazione del rapporto" (rilevabile ad esempio per il tramite dei versamenti fiscali).

A completamento di quanto detto, pare utile sottolineare come la presenza di praticanti all'interno degli studi professionali sarà considerata regolare solo qualora i soggetti risultino iscritti presso l'apposito albo professionale.

L'occupazione in nero di un lavoratore part-time non dà titolo al riproporzionamento dello stesso ai fini del computo totale, in quanto la condizione di lavoratore in nero considera i soggetti come teste e non in relazione al tempo di lavoro prestato.

Resta inteso che nel caso di un unico lavoratore presente all'interno dell'azienda o dell'unità ispezionata, non risulta applicabile il provvedimento di sospensione. Proprio in tale circostanza, il lavoratore dovrà essere prontamente allontanato, indipendentemente dalla qualificazione giuridica attribuibile al soggetto (prestatore d'opera occasionale, collaboratore familiare ecc.).

Effetti della sospensione

Il provvedimento della sospensione comporta due diverse conseguenze di rilevante portata.

Conseguenze derivanti dal provvedimento di sospensione:	
blocco totale dell'attività <u>dell'unità produttiva o cantieri ispezionati</u> , fino alla realizzazione delle regolari condizioni di lavoro ed al pagamento della sanzione aggiuntiva pari ad €2500,00 (caso di sospensione per problemi di sicurezza) o € 1500,00 (caso di sospensione per personale in nero);	impossibilità per <u>l'impresa nel suo complesso</u> di contrattare con la P.A. e partecipare a gare pubbliche per un periodo che va da un minimo pari alla durata della sospensione, fino ad un massimo di due anni.

Si informa che contro il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso entro 30gg alla Direzione Regionale del Lavoro o al Presidente della Giunta Regionale, i quali dovranno pronunciarsi entro i successivi 15 giorni. In caso di mancata pronuncia il ricorso si considera accolto (silenzio incidente).